

**BOZZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA**

Il Comune di _____, con sede a _____, in _____, C.F. _____, in persona del Sindaco/Dirigente del settore per le politiche giovanili, nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____

Nel prosieguo, il “Comune”, in qualità di “proponente” del partenariato di Progetto e Comune “Capofila” di:

Comune XXXX

Comune YYYY

[aggiungere tutti i Comuni aventi le caratteristiche di cui agli artt. 2.2. e 2.3 dell’Avviso pubblico ANCI del 29.07.2024, prot. n. 5/AV/2024 e/o quelli facenti parte della forma associativa prevista dal Capo V del T.U. Enti Locali e ss.mm.ii, art. 30 e ss., già costituita alla data di scadenza per la presentazione della domanda]

E

La società _____, con sede a _____, in _____, C.F./P.I. _____, in persona del/della rappresentante legale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____;

E

La Fondazione _____, con sede a _____, in _____, C.F./P.I. _____, in persona del/della rappresentante legale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____;

E

La Cooperativa sociale _____, O.N.L.U.S. con sede a _____, in _____, C.F./P.I. _____, in persona del/della rappresentante legale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____;

E

L’associazione _____, con sede a _____, in _____, C.F./P.I. _____, in persona del/della rappresentante legale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, C.F. _____;

[aggiungere altri campi e/o Partner, se necessario]

*nel prosieguo, **denominati i “Partner” e, congiuntamente al Comune, le “Parti”***

PREMESSO CHE

- l’ANCI in data 12 dicembre 2023 ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (d’ora in avanti anche “DPG”) in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 maggio 2022, per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative destinate alla realizzazione dei progetti ed azioni rivolte a Comuni e Città metropolitane, finanziate con la quota del Fondo per le politiche giovanili 2022 (d’ora in avanti “l’Accordo”);
- la Linea di intervento 3 - “II Edizione Avviso Giovani e Impresa” prevista dal Progetto esecutivo delle iniziative di cui all’Accordo fra DPG e ANCI relativo al riparto assegnato a Comuni e Città metropolitane a valere sul Fondo per le politiche giovanili annualità 2022 allegato all’Accordo stipulato in data 12 dicembre 2023, prevede la realizzazione di una ulteriore edizione dell’Avviso “Giovani e Impresa”;
- al fine di trainare le aree fragili e svantaggiate del Paese è previsto il coinvolgimento di Comuni appartenenti alla stessa provincia, anche se non confinanti fra loro, che facciano parte di un’Area Interna individuata dalla Mappatura della Strategia

- Nazionale Aree Interne (SNAI) 2022 e/o ricadano in zone rurali, montane e/o zone svantaggiate classificate come tali dai regolamenti europei sullo Sviluppo rurale;
- ai fini di cui sopra, l'ANCI in data 29.07.2024 ha avviato apposita procedura selettiva di cui all'Avviso pubblico prot. n. 5/AV/2024 volto alla presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento della popolazione giovanile verso la cultura di impresa – Giovani e Impresa II Edizione;
 - ai sensi dell'art. 2.1 dell'Avviso "(...) Non possono partecipare alla presente procedura i Comuni capoluogo che siano stati già beneficiari della I edizione dell'Avviso "Giovani e Impresa";
 - ai sensi dell'art. 5.1 dell'Avviso pubblico l'ammontare delle risorse destinate alla presente procedura è di € 5.550.000,00 (cinquemilionicinquecentocinquantamila/00) a valere sul riparto 2022 del Fondo per le politiche giovanili;
 - ai sensi dell'art. 5.2 dell'Avviso pubblico, indipendentemente dal costo complessivo di ogni singola proposta progettuale, il finanziamento nazionale assegnato a ciascun Soggetto proponente, ammesso a finanziamento, è in misura fissa pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - ai sensi dell'art. 3.3. dell'Avviso "Il Partenariato di Progetto dovrà essere dimostrato mediante sottoscrizione da parte di tutti i Partner di apposito Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, da trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione e redigere secondo il modello allegato al presente Avviso sub E).";
 - il Comune Capofila in risposta all'Avviso intende presentare anche in nome e per conto dei soggetti Partner il Progetto denominato Progetto "Sviluppo rurale" (indicare nome del Progetto) con il relativo Piano Finanziario (nel prosieguo, congiuntamente il "Progetto"), il tutto approvato con delibera della Giunta Comunale n. 1234, del 15/07/2024;
 - che la quota di cofinanziamento locale prevista per la realizzazione del Progetto è pari ad € 1.110.000 (1.110.000/00) della quale il Comune Capofila rimane unico responsabile e garante nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale messa a disposizione di quote di co-finanziamento locale da parte dei partner di progetto e loro relativa inadempienza, lo stesso assumerà a proprio carico la residua parte di co-finanziamento locale;
 - ai sensi dell'art.5.4 dell'Avviso la quota di co-finanziamento locale garantita dai soggetti proponenti e/o dai partners per la realizzazione delle attività non è inferiore al 20% del valore complessivo del singolo Progetto;
 - ai sensi dell'art. 4.3 la proposta progettuale dovrà contenere un cronoprogramma delle attività progettuali che preveda la conclusione delle attività progettuali entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione attuativa con ANCI;
 - il Comune Capofila, qualora a seguito di valutazione della Commissione di Valutazione ex art. 6 dell'Avviso e utile inserimento in graduatoria, risulti beneficiario del cofinanziamento nazionale ai sensi dell'art. 9.1 dell'Avviso è tenuto a sottoscrivere apposita Convenzione con ANCI, il cui Format è allegato sub D) all'Avviso, per la realizzazione del Progetto d'ora in avanti anche solo "la Convenzione");
 - le Parti intendono realizzare in collaborazione tra loro il Progetto nelle modalità di seguito individuate;

VISTI

- l'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;
- gli art. 30 e seguenti del Capo V del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii (Testo Unico Enti Locali);
- gli artt. 55 e 57 del decreto legislativo 117/2017 (eventuale);
- altro

TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTO

le Parti sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse su riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (nel prosieguo, anche solo “Accordo”).

Art. 2 – Oggetto

2.1. L'Accordo disciplina i rapporti tra le Parti ai fini della realizzazione delle attività del Progetto _____ qualora lo stesso risulti beneficiario del cofinanziamento nazionale in misura fissa pari ad euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), all'esito positivo della partecipazione alla procedura di cui all'Avviso indicato in premessa.

In particolare, come previsto dal Progetto ciascuna delle Parti dovrà effettuare le seguenti attività: (indicare per ciascun partner le singole attività affidate su ciascuna linea di intervento e l'eventuale budget messo a disposizione per ciascuna linea).

Art. 3 – Compiti comuni

3.1 Le Parti si impegnano a:

- collaborare alla realizzazione del Progetto, ciascuna svolgendo con la massima diligenza il ruolo dal medesimo Progetto attribuitole, ai fini della positiva conclusione dello stesso entro e non oltre la data del _____.
- rispettare gli obblighi derivanti dalla l. n. 136/2010 e successive modificazioni, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell'ambito del Progetto solo se sugli stessi sia evidenziata la fonte del finanziamento e sia riportato il logo del Dipartimento e dell'ANCI con l'indicazione che le attività sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso al Dipartimento a valere sul “Fondo Politiche giovanili – Anno 2022”;
- dare la massima informazione e diffusione dei risultati del Progetto finanziato;
- agire nel massimo rispetto delle regole fissate dall'Avviso, dai relativi allegati, nonché della Convenzione che verrà sottoscritta con ANCI ai sensi dell'art. 9.1 dell'Avviso qualora il Progetto venga ammesso a finanziamento;
- predisporre nei termini indicati dal Soggetto Capofila su indirizzo di ANCI ogni documento richiesto ai fini del monitoraggio delle attività e della rendicontazione delle spese.

3.2 In ogni caso, nella realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano a cooperare nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede, nonché a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la concretizzazione dell'intervento ideato.

Art. 4 – Compiti e impegni del Comune Capofila

4.1 Al Comune Capofila, anche nella qualità di responsabile della realizzazione del Progetto e beneficiario diretto del finanziamento nazionale, spettano i seguenti compiti e impegni ulteriori rispetto a quelli comuni:

- avviare le attività progettuali entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla stipula della Convenzione dandone formale comunicazione all'ANCI;
- assicurare la realizzazione delle attività e gli interventi progettuali nei tempi e nei modi dettati dalla Convenzione e dal Progetto stesso, nonché nel rispetto delle normative UE, nazionali e regionali in materia, svolgendo le attività di indirizzo, monitoraggio, controllo, non delegabili a Partner né a terzi;
- assicurare il coinvolgimento nelle attività progettuali della popolazione giovanile *target* della proposta progettuale sia del proprio Comune che dei Comuni con le caratteristiche di cui all'art. 2.2 dell'Avviso pubblico;

- gestire, anche in nome e per conto dei Comuni parte della forma associativa e/o dell'Accordo di collaborazione, le risorse finanziarie impegnate per la realizzazione del Progetto, comprensive della quota nazionale del finanziamento e della quota di cofinanziamento locale;
- garantire la copertura della spesa di co-finanziamento locale di propria spettanza per come risultate dal Piano Finanziario relativo al Progetto e la copertura della quota di co-finanziamento locale eventualmente messa a disposizione dai Partner in caso di inadempienza degli stessi;
- effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 9.1 dell'Avviso qualora il Progetto venga ammesso a finanziamento;
- comunicare tempestivamente ai Partner qualunque evento idoneo a incidere sul normale sviluppo del Progetto;
- predisporre e trasmettere ad ANCI i documenti di rendicontazione di monitoraggio delle attività, nonché i rapporti intermedi e il rapporto finale unitamente alla documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e delle spese ammissibili;
- favorire l'espletamento dell'attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI, garantire l'accesso a documenti, informazioni e luoghi, e fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari alle attività di verifica;
- adottare tempestivamente e puntualmente le misure correttive richieste da ANCI a seguito dell'attività di monitoraggio, nonché implementare le direttive, gli indirizzi e le eventuali regole deliberate dalla stessa ANCI;
- partecipare agli eventuali incontri convocati dall'ANCI o dal Dipartimento di riferimento;
- tutta la documentazione riferita al Progetto dovrà essere conservata dal Comune Capofila e dai partner per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione del rendiconto finale e resa disponibile per eventuali ulteriori controlli e verifiche da parte degli organismi preposti;
- [altro].

Art. 5 – Compiti e impegni dei Partner

5.1 Ai Partner dell'Accordo, nell'ambito della realizzazione del Progetto, spettano i seguenti compiti e impegni ulteriori rispetto a quelli comuni:

- realizzare le rispettive attività indicate all'art. 2;
- garantire il costante possesso e l'effettivo impiego delle esperienze e competenze valutate ai fini del coinvolgimento nell'ambito del Progetto;
- nel caso di ricorso all'affidamento di attività a soggetti terzi, osservare la normativa nazionale e UE in materia di contratti pubblici, e comunque assicurare, anche ove non appartengano all'ambito di applicazione soggettiva della menzionata normativa, il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'individuazione dei fornitori;
- rendicontare i costi reali sostenuti per la realizzazione delle attività svolte nell'ambito del Progetto, conservare e fornire al Comune Capofila la documentazione giustificativa, affinché quest'ultimo possa raccoglierla e trasmetterla all'ANCI;
- fornire al Comune Capofila, nel termine da questi indicato, ogni informazione e/o documento necessari alle attività di indirizzo, monitoraggio, controllo sullo sviluppo delle attività progettuali;
- facilitare l'espletamento dell'attività di indirizzo e monitoraggio di competenza del Comune Capofila;
- fornire al Comune Capofila i Rapporti intermedi di monitoraggio, il Rapporto finale e tutta la documentazione necessaria a verificare l'andamento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di progetto e delle spese ammissibili, secondo le regole, le tempistiche e la modulistica prevista nelle *“Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e la Rendicontazione”* allegate alla presente.

Art. 6 - Decorrenza e durata

6.1 L'accordo decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto.

Art. 7 – Efficacia

7.1 Fermo quanto previsto all'articolo 6 che precede, l'Accordo cesserà comunque di produrre i propri effetti in ogni ipotesi di cessazione anticipata della Convenzione o di revoca totale del finanziamento.

7.2 In caso di revoca parziale, le Parti negozieranno in buona fede le modalità per la prosecuzione dell'Accordo, anche alla luce dell'entità del finanziamento eventualmente revocato.

Art. 8 – Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo

8.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza dell'Accordo.

8.2 Per ogni controversia tra le Parti che dovesse comunque insorgere, il Tribunale competente è quello del luogo dove ha sede il Comune Capofila.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati

9.1 In conformità a quanto previsto dal regolamento n. 679/2016/UE e dal d.lgs. n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo.

9.2 Le Parti prendono atto ed esprimono il loro consenso ai trattamenti di cui al comma che precede.

9.3 In ogni caso, le Parti si impegnano a svolgere i trattamenti dei dati personali coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo nel rispetto del regolamento n. 679/2016/UE, del d.lgs. n. 196/2003 e dei pertinenti provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

9.4 In relazione ai ruoli concretamente svolti, le Parti provvederanno alla definizione degli accordi eventualmente necessari prima dell'avvio dei trattamenti.

Art. 10 – Disposizioni finali

10.1 Ogni eventuale modifica all'Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, ferma restando la necessaria conformità a quanto previsto dall'Avviso "*Giovani e Impresa – II Edizione*" di ANCI e dalla Convenzione che verrà stipulata tra il Comune e l'ANCI a seguito di concessione del cofinanziamento nazionale.

10.2 Le Parti dichiarano che le clausole dell'Accordo sono state oggetto di negoziazione e che dunque non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 11 – Impegni finanziari

11.1 (inserire eventuali impegni finanziari di ciascun partner a valere sulla quota di cofinanziamento e indicare la loro ripartizione).

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data

Per
[Comune capofila]
Il Sindaco

Per
[INDICARE I PARTNERS]